SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 860)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, LONGO, GIUST, ROMEI, GRAZIOLI, SCHIANO e TOROS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1980

Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, al fine di assicurare che il servizio farmaceutico possa svolgersi anche nei più piccoli centri abitati del territorio nazionale, la legge n. 221 del 1968 stabilisce determinate provvidenze a favore dei farmacisti rurali. Oltre all'indennità di residenza, l'articolo 9 della predetta legge riconosce una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari, direttori o collaboratori.

Alla luce di un'esperienza più che decennale, il predetto requisito dell'esercizio per almeno 5 anni appare eccessivo di fronte ai disagi connessi con l'assunzione della titolarità di farmacie rurali, assunzione che andrebbe più opportunamente incentivata.

Il presente disegno di legge, muovendosi in questa direzione, si propone di modificare il citato articolo 9 della legge n. 221 del 1968, stabilendo la riduzione del requisito minimo anzidetto da 5 a 3 anni.

Si confida in una sollecita approvazione del disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, numero 221, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 3 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50 ».